

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico - Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
Dott. RUBINO Lina - Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2022 R.G. proposto da:

A.A., B.B., C.C.,

-ricorrente-

CONTRO

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE,

-controricorrente-

NONCHÉ

contro

ASL LECCE

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. xxx/2021 depositata il 21/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. e B.B. hanno convenuto, davanti al Tribunale di Lecce la Asl, di Lecce, a causa della morte della loro madre, avvenuta in occasione di un ricovero ospedaliero. La signora aveva avvertito dolori al torace ed i figli avevano chiamato il soccorso sanitario, che ha portato la donna in nosocomio, dove i figli stessi hanno consegnato la documentazione medica che attestava progressi episodi di problemi cardiaci. La donna è stata ricoverata in neurologia e, da lì, dimessa quasi subito. Ma, giunta a casa, è deceduta.

Nel giudizio di merito che ne è seguito, il Tribunale, prima, e la Corte di Appello poi, hanno rigettato la domanda su una questione preliminare: i due attori non avevano provato tempestivamente la loro qualità di figli e dunque di eredi della donna deceduta a causa, eventualmente, della condotta dei sanitari.

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Scoditti – Rel. Cricenti, n. 30324 del 25.11.2024

Ora, i due ricorrono per cassazione con due motivi di ricorso, cui ha fatto seguito il controricorso della ASL Lecce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso verte dunque su tale preliminare questione: i ricorrenti avevano tentato di depositare la prova della loro parentela con la defunta madre, nel termine previsto dall'articolo 183 c.p.c., che scadeva il 26 luglio 2016.

Essi hanno tentato di effettuare il deposito proprio quel giorno, ma senza riuscirvi, poiché il sistema telematico non consentiva l'accesso, o comunque non consentiva l'operazione di deposito: hanno dunque provveduto il 31 luglio seguente, e dunque fuori dal termine.

Hanno conseguentemente chiesto di essere rimessi in termine, ma, sia il giudice di primo grado che quello di appello, hanno rigettato l'istanza, e, constatando la mancata dimostrazione della qualità di eredi, hanno rigettato la domanda.

Con il **PRIMO MOTIVO** si prospetta violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 153 c.p.c.

I ricorrenti sostengono di avere ampiamente dimostrato l'impossibilità, non dipendente da loro, di depositare la documentazione di prova della loro qualità di eredi. A fronte di tale difesa i giudici di merito hanno sostenuto che, da un lato, il sistema non consentiva consultazioni, ma consentiva i depositi, dall'altro lato, che non vi era prova che i depositi fossero stati tentati.

I ricorrenti contestano questa tesi sostenendo di avere dimostrato documentalmente che il sistema non consentiva neanche i depositi ed aveva dato messaggio di errore.

Del resto, l'interruzione del servizio era di dominio pubblico, ed era un fatto pacifico.

Questo motivo è fondato. È vero che il giudizio circa la sussistenza dell'impedimento è un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito, ma è altresì vero che tale giudizio va condotto secondo i significati deducibili dalle norme (art. 153 c.p.c. in particolare).

Il giudice di merito deve verificare se il mancato deposito sia imputabile alla parte oppure se sia dipeso da circostanze estranee e dunque non imputabili.

Deve altresì valutare se quelle circostanze potevano essere previste o evitate con l'uso della normale diligenza.

Nel caso presente, i giudici di merito hanno addebitato il ritardo alla parte, e dunque lo hanno ritenuto imputabile a quest'ultima, per via del fatto che, secondo una dichiarazione del Ministero, fatta ex post, il sistema in quei giorni non consentiva la consultazione ma consentiva il deposito.

E che comunque non vi è prova dei tentativi di deposito. Questa ratio non è sufficiente.

L'imputabilità dell'impedimento non può che essere valutata tenendo conto di quale era lo sforzo di diligenza richiesto alla parte. Nella fattispecie, emerge pacificamente, dalla stessa sentenza, che il deposito è stato effettuato il giorno seguente la scadenza, cadente di domenica, e che dunque i ricorrenti non hanno atteso strumentalmente un certo lasso di tempo per poi chiedere la rimessione in termini, ma hanno tentato con successo il deposito il giorno successivo a quello in cui è stato impossibile farlo, sebbene fosse giorno festivo.

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Scoditti – Rel. Cricenti, n. 30324 del 25.11.2024

Altrettanto tempestivamente hanno chiesto di essere rimessi in termini, comportamento che ha valore ai fini del giudizio (Cass. 32296/ 2023).

Inoltre, va valutato se il mancato rispetto del termine è dovuto a soggettiva difficoltà (quel singolo avvocato non si destreggia, ad esempio, con il servizio telematico) oppure ad una difficoltà oggettiva.

Ed anche in tale senso andava considerato che vi era stata obiettiva interruzione dei servizi telematici in quei due giorni, e che dunque il mancato deposito non è dipeso dalla soggettiva incapacità della parte.

Infine, seppure una nota del Ministero Giustizia attestasse che il deposito era possibile, mentre non lo era la consultazione dei fascicoli, erano agli atti altre prove documentali del contrario, indicate nel motivo di ricorso, accessibili dunque a questo collegio, ed il cui contenuto è nel senso di una interruzione di ogni servizio, compreso il deposito (v. doc. 16-19).

In conclusione, la decisione impugnata è incorsa non solo in un vizio circa l'imputabilità dell'impedimento, che andava valutata tenendo della complessiva situazione prospettata dal ricorrente, e non solo di una certificazione fatta ex post dal Ministero; ma è incorsa altresì in un difetto di motivazione, pure denunciato dai ricorrenti, poiché non si è dato conto alcuno di ogni elemento offerto dalla parte a dimostrazione della non imputabilità del mancato deposito.

Il secondo motivo può considerarsi assorbito.

Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata con rinvio, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2024.